

FONTI DELLE OBBLIGAZIONI

Le fonti delle obbligazioni sono i fatti e gli atti giuridici dai quali scaturiscono le obbligazioni stesse.

Secondo l'articolo 1173 c.c. le obbligazioni derivano da: **contratto**; **fatto illecito**; **ogni altro atto o fatto idoneo a produrle** in conformità dell'ordinamento giuridico (promessa unilaterale, gestione d'affari altrui, pagamento dell'indebito, arricchimento senza causa). La dottrina le classifica nel seguente modo:

➤ Fonti derivanti dalla volontà dell'uomo	→ il contratto → la promessa unilaterale (promessa di pagamento e ricognizione del debito - promessa al pubblico - titolo di credito)
➤ Fonti derivanti dalla legge	⇒ la gestione di affari altrui ⇒ il pagamento dell'indebito ⇒ l'arricchimento senza causa ⇒ il fatto illecito

FONTI DERIVANTI VOLONTÀ DELL'UOMO

IL CONTRATTO

Il contratto (art. 1321 c.c.) è un **accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale**. Da questo accordo scaturiscono obbligazioni a carico di tutte le parti contraenti (contratti bilaterali o plurilaterali: locazione, costituzione di società) o di una sola parte (contratti unilaterali: deposito gratuito, mutuo).

LA PROMESSA UNILATERALE

Si ha la promessa unilaterale quando **la manifestazione di volontà di una sola parte** è sufficiente a far nascere a carico di chi promette l'obbligazione di adempiere la prestazione (negoziio giuridico unilaterale). Ad esempio, la promessa di una lauta mancia a chi ritrovi un bene smarrito (art. 1987 c.c.). La promessa unilaterale non produce effetti obbligatori fuori dai casi ammessi dalla legge (*principio della tipicità*), e questa riconosce come fonte di obbligazioni solo le seguenti promesse unilaterali:

- **la promessa di pagamento e la ricognizione del debito**
- **la promessa al pubblico**
- **il titolo di credito**

□ **la promessa di pagamento e la ricognizione del debito** si hanno quando una parte promette all'altra di pagarle una somma, o si riconosce debitrice della somma stessa (art. 1988 c.c.). Il **destinatario** (ossia il **creditore**) non ha l'obbligo di provare il rapporto dal quale la promessa deriva poiché l'esistenza di questo *si presume fino a prova contraria*. Così se mi riconosco debitore di Caio di 1000 euro, si presume che io sia debitore di tale somma senza che Caio debba dimostrare il rapporto fondamentale che ha dato origine al debito. Mi posso sottrarre al pagamento solo provando che non esiste alcuna fonte di obbligazione oppure che tale fonte ha una causa illecita.

□ **la promessa al pubblico**, si ha quando una persona con mezzi pubblici (giornali, radio, televisione) promette una prestazione a favore di chi compia una data azione o si trovi in una determinata situazione (art. 1989 c.c.). Il promittente rimane obbligato ad adempiere la prestazione non appena rende pubblica la sua promessa *e non può revocarla, senza una giusta causa*, prima della scadenza del termine o prima che sia trascorso un anno dalla promessa. In nessun caso la revoca può avere effetto se la situazione prevista nella promessa si è già verificata o se l'azione è già stata compiuta (art. 1990 c.c.). La revoca deve essere resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente;

□ **il titolo di credito**, che è un documento contenente la promessa di effettuare una data prestazione a favore di chi lo presenterà al debitore. Il diritto di esigere la prestazione è incorporato nel titolo, e quindi il creditore (possessore del titolo) non può esercitarlo senza il possesso del documento (ad esempio, cambiali, azioni art. 1992 c.c.).

FONTI DERIVANTI DALLA LEGGE

LA GESTIONE DI AFFARI ALTRUI

Si ha la gestione di affari altrui quando una **persona, senza averne avuto l'incarico o averne l'obbligo**, assume intenzionalmente l'**amministrazione** o la cura di affari altrui. Ad esempio, riparo un muro della villa di un mio vicino che è partito per l'Australia; vendo i frutti del suo terreno e impiego il ricavato, ecc.

Da questa gestione sorgono obblighi per il gestore (che deve continuare la gestione dell'affare e condurla a termine finché l'interessato non sia in grado di provvedere da se stesso), e per l'interessato (il quale deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunto e le spese che ha sostenuto qualora la gestione sia utilmente iniziata senza la sua opposizione - artt. da 2028 a 2032 c.c.).

IL PAGAMENTO DELL'INDEBITO

Il pagamento dell'indebito si ha quando una persona esegue un pagamento non dovuto (indebito oggettivo), oppure quando una persona paga un debito altrui, credendosi debitore in base ad un errore scusabile (indebito soggettivo). Esempio di indebito oggettivo: pago il prezzo di un bene, ma non era dovuto alcun pagamento perché il contratto di compravendita era nullo. In tal caso ho diritto al rimborso della somma pagata con i frutti e gli interessi (che decorrono *dal giorno del pagamento*, se colui che lo ha ricevuto era in mala fede; *dal giorno della domanda*, se era in buona fede). Esempio d'indebito soggettivo: credendo di essere erede di mio nonno, pago i suoi debiti. Successivamente viene alla luce un testamento che nomina erede mio cugino. Io ho diritto al rimborso delle somme pagate.

Da notare che, nell'ipotesi dell'indebito soggettivo, per avere diritto al rimborso bisogna dimostrare di aver pagato per un errore scusabile, *altrimenti si ritiene che abbia voluto estinguere il debito altrui* (artt. 2033-2040 c.c.).

L'ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA

L'arricchimento senza causa si ha quando **una persona, senza una giusta causa, si arricchisce a danno di un'altra persona**. In questo caso chi si è arricchito deve indennizzare colui che ha subito la relativa diminuzione patrimoniale, nei limiti dell'arricchimento conseguito (art. 2041 c.c.).

Ad esempio, se per incarico di Tizio un operaio ripara la mia bicicletta e Tizio è insolvente, dovrò pagare il valore delle riparazioni di cui ho profittato. Come si vede, l'operaio non ha diritto al corrispettivo pattuito, ma può pretendere di essere indennizzato *nella minor somma tra il danno subito (diminuzione patrimoniale e il mio arricchimento)*. **L'azione a tutela del danneggiato** si chiama **azione di arricchimento** e ha carattere generale e sussidiario.

È **generale** perché proponibile in una serie illimitata di ipotesi; è **sussidiaria** perché può essere proposta solo quando il danneggiato non può esercitare altre azioni per farsi indennizzare (art. 2042 c.c.).

I FATTI ILLECITI

Fatto illecito è qualsiasi comportamento umano doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto. Questo comportamento può consistere: in un'**azione** (illecito commissivo) od in un'**omissione** (illecito omissivo).

Il comportamento dell'autore dell'illecito può essere realizzato con:

> **dolo** ovvero con l'intenzione di recare danno ad altri (es. investo con l'automobile Tizio, perché, voglio fargli del male)

> **colpa** ossia per imprudenza, imperizia o negligenza (es. investo con l'automobile Tizio, perché, ho tentato un sorpasso imprudente o perché, non so guidare bene e sbaglio una manovra).

I fatti illeciti si distinguono in penali e civili¹, nonché amministrativi:

> Gli **illeciti penali** sono le azioni umane classificate dalla normativa penale come **reati** (distinti in delitti - reati più gravi - e contravvenzioni - reati meno gravi -); essi puniti con una sanzione penale, (sanzione criminale), che può consistere nell'eliminazione o limitazione della libertà personale o in una diminuzione patrimoniale.

> Gli **illeciti civili** sono quei comportamenti, che pur non violando un precetto penale, causano danni ad altri e quindi fanno nascere l'obbligazione del risarcimento del danno a favore del danneggiato (artt. 2043-2059 c.c.).

➤ caratteri dell'illecito penale

I reati sono:

> **tipici** (*nullum crimen nulla poena sine lege*), nel senso che è la legge a descrivere specificamente i singoli comportamenti che costituiscono i vari tipi di reato (cfr. art. 25. Cost.).

> La **responsabilità penale è esclusivamente personale** (si risponde solo delle proprie azioni).

¹ pur se va chiarito che uno stesso comportamento può contemporaneamente costituire reato ed illecito civile

> Le possibili sanzioni sono di diverso tipo in relazione alla gravità del reato e possono consistere nella perdita della vita (pena di morte), nell'eliminazione / limitazione della libertà personale (ergastolo, detenzione, arresto) od in una diminuzione patrimoniale (multa, ammenda).

➤ **caratteri dell'illecito civile**

A differenza dei reati gli illeciti civili sono

> **atipici**, nel senso che il legislatore non fa un elenco tassativo degli stessi, ma detta formule ampie, entro le quali è compito del giudice far rientrare i singoli casi di illecito civile che obbligano al risarcimento.

> La responsabilità civile è in genere personale, ma **in talune ipotesi si può rispondere per atti compiuti da altre persone** (responsabilità indiretta).

> L'unica sanzione conseguente alla commissione di un illecito civile consiste nell'**obbligo di risarcire** al terzo il danno provocatogli (illecito come fonte delle obbligazioni)

DIFFERENZE TRA ILLECITO PENALE E ILLECITO CIVILE			
	TIPICITÀ / ATIPICITÀ	RESPONSABILITÀ	SANZIONI
ILLECITO PENALE (reato)	Tipico	Soltanto personale	Di diverso tipo in relazione alla gravità del reato: 1. perdita della vita (pena di morte esclusa in Italia) 2. eliminazione o limitazione della libertà personale (ergastolo, detenzione, arresto) 3. diminuzione patrimoniale (multa, ammenda).
ILLECITO CIVILE	Atipico	Di regola personale tranne eccezioni	Obbligo di risarcire il danno

➤ **la capacità d'intendere e di volere come presupposto della responsabilità**

Si in materia penale, che civile non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere e di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa - art. 2046 c.c. - (es. colui che si è ubriacato risponde dei danni che arreca durante il suo stato di ebbrezza).

➤ **le scriminanti (cause di giustificazione)**

In alcuni casi il **comportamento dannoso è giustificato** e il danno non deve essere risarcito. Le principali cause di giustificazione sono previste negli articoli 2044 c.c. (**legittima difesa**) e 2045 c.c. (stato di necessità).

Per il primo non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé, o di altri. La difesa deve essere proporzionata all'offesa (non posso sparare alle gambe di un ladro di una mela). Per il secondo, quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato e non era altrimenti evitabile, il risarcimento del danno non è dovuto. In questo caso è dovuta soltanto un'indennità, la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice (es. per evitare di travolgere con la mia auto un motociclista caduto dalla moto, finisco sul marciapiede, rompendo la vetrina di un negozio).

➤ **responsabilità per fatto illecito di altri (responsabilità indiretta) artt.2047/2049**

Come abbiamo accennato in precedenza, responsabilità civile, di regola, è personale (art. 2043 c.c.), ma, in alcuni casi indicati dalla legge, si risponde anche per il fatto illecito altrui o per cose con le quali si è in determinate relazioni.

In questi casi la legge pone a carico del responsabile una presunzione di colpa o prescinde dalla presenza di una sua colpa soggettiva concreta: in quest'ultima ipotesi si ha la cosiddetta **responsabilità oggettiva**.

Rispondono dell'azione illecita compiuta da altri:

1. coloro che sono tenuti alla sorveglianza dell'incapace d'intendere e di volere (ad esempio, baby-sitter, infermiere, assistenti ecc.) devono risarcire i danni cagionati dall'incapace nel tempo in cui è sotto la loro sorveglianza;
2. il padre, la madre o il tutore per i danni cagionati dal fatto illecito dei figli minori o delle persone soggette alla loro tutela, che abitino con essi;

3. i precettori, i maestri per i danni cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza ²
4. i padroni e i committenti per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e dei loro commessi nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti.

Nei casi sub 1), 2) e 3) si parla di "**culpa in vigilando**", cioè di colpa per non aver sufficientemente vigilato. Naturalmente ci si libera dall'obbligo di risarcire il danno dimostrando di non aver potuto impedire il fatto.

Nel caso sub 4) si parla di "**culpa in eligendo**", cioè di colpa per cattiva scelta dei propri dipendenti. In realtà si tratta di responsabilità oggettiva (cioè si prescinde dalla colpa), perché l'obligato non può liberarsi neppure dimostrando di essere stato molto diligente nell'affidare le mansioni ai dipendenti più idonei.

➤ **responsabilità per danni cagionati da cose, da animali o da rovina di edificio (artt. 2051-2053 c.c.)**

Ciascuno è responsabile per i danni causati dalle cose che ha in custodia o dagli animali, anche fuggiti, salvo che provi il caso fortuito. Il proprietario di un edificio o di altra costruzione risponde dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione. La prova di mancata responsabilità è sempre a carico del danneggiante.

➤ **responsabilità per l'esercizio di attività pericolose (art. 2050)**

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa (es. fabbrica di fuochi d'artificio) è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

➤ **responsabilità per danno ambientale**

Attentati all'ambiente possono causare danni a singole persone o a singoli beni. In questo caso i danneggiati possono esercitare l'azione di responsabilità civile a tutela dei loro diritti. Se i danni sono causati a cose che non sono oggetto di proprietà (atmosfera, mare, ambiente nel suo complesso, equilibrio ecologico, etc.) la repressione e la prevenzione sono prevalentemente affidate al diritto pubblico. In linea generale il risarcimento del danno illecitamente cagionato all'ambiente spetta allo Stato. Una particolare responsabilità per danno ambientale nei confronti dello Stato, di enti pubblici (Regioni, Comuni, ecc.) e di gruppi di cittadini fa capo a tutti i soggetti responsabili di attività industriali ad alto rischio o di attività pericolose che utilizzano sostanze tossiche o infiammabili (d.p.r. 17 maggio 1988, n. 175).

Questi operatori devono adottare tutte le misure atte a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.

Danno ambientale è definito dalla legge 8 luglio 1986, n. 349 qualunque fatto, doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base alla legge, che comprometta l'ambiente arrecandogli un danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte. Si tratta di responsabilità oggettiva, perché, per la giurisprudenza la responsabilità sussiste anche se sono stati predisposti i mezzi per opporsi al verificarsi dell'evento. I danni, se si sono verificati, non sono stati prevenuti con la diligenza dovuta.

➤ **responsabilità per la circolazione dei veicoli (art. 2054 c.c.)**

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie (motocicletta, bicicletta, automobile, ecc.) è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Così se io investo con l'automobile Caio, si presume che l'incidente sia avvenuto per mia colpa, a meno che non riesca a provare il contrario. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Il proprietario del veicolo (o in sua vece l'usufruttuario) è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Ad esempio, se il portinaio circola con la mia bicicletta (che io avevo depositato) e causa un incidente, io sono responsabile con lui per i danni arrecati, a meno che non dimostri che ha circolato a mia insaputa e contro il mio divieto.

➤ **responsabilità del produttore (artt. 2043, 2049, 2050, 2051, c.c.; d.p.r. 24 maggio 1988, n. 224)**

Il produttore di beni fabbricati in serie deve risarcire i danni arrecati ai consumatori dai prodotti messi in circolazione (per errori di progettazione, per vizi di fabbricazione, per omissione delle opportune avvertenze sul modo d'impiego del prodotto, ecc.). Si pensi ai medicinali che causano malattie, etc. È risarcibile il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali nonché il danno a cose; quest'ultimo è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di L.750.000). Trattasi di responsabilità oggettiva. Il rischio di sviluppo, tuttavia, è a carico del consumatore, infatti, il produttore può liberarsi dalle proprie responsabilità qualora provi che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche del momento in cui ha messo in circolazione i prodotti non permetteva ancora di considerarli come difettosi.

² Per l'articolo 61 della l. 11 luglio 1980, n. 312 la responsabilità patrimoniale del personale direttivo docente e non docente della scuola statale per danni arrecati allo Stato in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai casi di dolo o colpa grave. Tale limitazione si applica anche nell'ipotesi che lo Stato risarcisca il terzo dei danni subiti.

L'azione può essere esercitata da qualsiasi danneggiato dal prodotto difettoso, anche non acquirente del bene. Si tratta di un'azione extracontrattuale che può essere esercitata, ad esempio, da un familiare o da un amico dell'acquirente rimasti comunque danneggiati dal prodotto difettoso.

Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, se abbia ommesso di comunicare al danneggiato, entro tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile. E' nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente la responsabilità. In questo quadro alcuni parlano di un rischio d'impresa facente capo all'imprenditore, altri di rischio - creato con la propria attività, altri di controllo del rischio (l'imprenditore può valutare il costo del danno e può procedere a coprirlo con un contratto di assicurazione: analisi costi - benefici).

➤ **responsabilità aquiliana o extracontrattuale**

La responsabilità che deriva da fatto illecito si chiama responsabilità aquiliana o anche, per distinguerla da quella conseguente all'inadempimento di una precedente obbligazione, responsabilità extracontrattuale.

Danneggiante e danneggiato, infatti, non sono legati tra loro da alcun vincolo obbligatorio preesistente, ma la responsabilità, e quindi l'obbligazione, nasce dal fatto illecito.

➤ **il danno**

Il danno da risarcire è quello economico, che riguarda il patrimonio del danneggiato, e comprende il danno emergente (la diminuzione patrimoniale), il lucro cessante (i mancati guadagni) e gli interessi sull'importo dal giorno del compimento del fatto illecito. Ad esempio, se vengo investito da un'automobile e pago €.10.000 per spese mediche e resto inoperoso tre giorni, il danno emergente è costituito dalle €.10.000; il lucro cessante dalla mancata percezione del salario per i tre giorni di inattività (ad esempio, €. 500 x 3 €.1.500).

Il danneggiato, qualora sia possibile, può chiedere di ottenere, invece della somma di denaro come sopra determinata, la stessa prestazione che avrebbe ottenuto se non fosse stato danneggiato. È questa la cosiddetta reintegrazione in forma specifica.

La giurisprudenza fa rientrare nel danno patrimoniale, con autonoma valutazione, il danno biologico (danno estetico, danno alla salute), quando si risolve in un danno alla vita di relazione e non si limita alla perturbazione psichica. Si pensi ad un incidente automobilistico in cui una ragazza rimane sfregiata al volto. Il danno biologico è la lesione del diritto all'integrità psico - fisica costituzionalmente tutelato nella forma di un vero e proprio diritto soggettivo alla salute (art. 32 Cost.). L'equilibrio psico - fisico è tutelabile in sé, come bene necessario alla protezione e allo sviluppo della personalità dell'individuo. Conseguenze del danno biologico possono essere: diminuzioni della capacità di acquisire determinate posizioni sociali dalle quali deriva un'utilità che è valutabile economicamente; limiti allo sviluppo della carriera; danni che potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana; menomazioni di quel bene, suscettibile di autonoma valutazione che è l'integrità psicofisica, ecc. (Cass. 10 maggio 1989, n. 2150). Il danno non patrimoniale (danno morale) deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge (art. 2059 c.c.): illeciti penali, abuso di immagine altrui o del nome. I danni morali consistono nel dolore fisico o morale, nei patemi d'animo, nei turbamenti, nella perdita di affetti, etc., che non arrecano pregiudizio diretto o indiretto al patrimonio del danneggiato.